



Sentenza n. 91 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi
decisione del 16 aprile 2024, deposito del 20 maggio 2024
comunicato stampa del 20 maggio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 139 del 2023

parole chiave:

**PORNOGRAFIA MINORILE - PRODUZIONE DI MATERIALE
PEDOPORNOGRAFICO - CONDOTTE DI MINORE GRAVITÀ**

disposizione impugnata:

- art. 600-ter, comma 1, n. 1, del [codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

Il Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, ha sollevato – relativamente agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, **nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto (materiale pedopornografico), l'attenuante per i casi di minore gravità.**

Il giudice *a quo*, nel descrivere l'imputazione sulla quale è chiamato a decidere, espone le argomentazioni per cui la condotta imputata possa considerarsi di minore gravità: l'esigua differenza di età tra imputato (appena diciottenne) e persone offese (tredicenni e quattordicenni), l'assenza di finalità commerciali, la mancanza di tecniche di manipolazione psicologica al fine di ottenere il materiale etc. Il rimettente, dunque, sottolinea l'**irragionevolezza del trattamento sanzionatorio** sancito dall'art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen. che, in assenza di una "valvola di sicurezza", altresì considerando la significativa asprezza del minimo edittale (pari a sei anni di reclusione), gli precluderebbe di **graduare il trattamento punitivo adeguando la sanzione al caso concreto.**

La disposizione censurata, nell'ostacolare un'individualizzazione proporzionata della pena, contrasterebbe, dunque, anche con il primo e terzo comma dell'art. 27 Cost. **violando i**

principi di personalità della responsabilità penale nonché della finalità rieducativa della pena.

Pertanto, il rimettente sostiene che si debba estendere alla disposizione censurata la possibile attenuazione in misura non eccedente i due terzi, per i casi di minore gravità, peraltro già applicata alle figure delittuose di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.

La Corte ritiene la questione **fondata**.

Dapprima, ribadisce che tali **valutazioni di “dosimetria della pena”**, in quanto discrezionali ed espressione di scelte di politica criminale, **spettano al legislatore con il solo limite dell’arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza**.

Prosegue, quindi, nel descrivere le modalità di scrutinio di legittimità costituzionale della proporzionalità della pena: il giudizio tiene conto dell’ampiezza della disposizione, soprattutto quando la **“latitudine normativa”** sia tale da **contenere fattispecie molto diversificate dal punto di vista criminologico e del tasso di disvalore**; il giudizio della Corte tiene, e ha tenuto, conto anche dell’**eccessiva asprezza del minimo edittale** in alcune fattispecie, proprio in ragione della conseguente **impossibilità** poi per il giudice comune **di modulare la pena rendendola idonea alle specificità del singolo caso concreto**.

Stanti tali coordinate giurisprudenziali, il giudice delle leggi procede con l’analisi della disposizione censurata, evidenziando come l’attuale formulazione sia il risultato di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha previsto tale significativo ampliamento dell’ambito di applicazione della norma con uno scopo ben preciso: **rafforzare la prevenzione e la repressione di un reato di particolare gravità** dal punto di vista della sfera psico-emotiva del minore nonché, nel contempo, ostacolare un sistema criminale che utilizzi i minori per finalità illecite, quandanche di ordine sessuale *latu sensu*.

Sul piano della legittimità costituzionale, tuttavia, tale ampliamento fa emergere la **necessità di una “valvola di sicurezza”** che, pur tenendo conto del minimo edittale elevato previsto dal legislatore, **permetta al giudice comune di modulare la pena da irrogare in concreto nei casi di minore gravità, così da conformarsi coerentemente non solo al principio di proporzionalità della sanzione ma anche alla finalità rieducativa di una pena in tal modo individualizzata**.

Alla luce di quanto ricostruito la Corte ritiene quindi sussistente la violazione del principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma.

Dorinda Caccioppo